

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1473 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (2) L'IOAS, un organismo di accreditamento nel settore dell'agricoltura biologica, ha comunicato alla Commissione di aver deciso di sospendere l'accREDITAMENTO di Bolicert Ltd.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento, alla luce delle informazioni ricevute o quando l'organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste.
- (4) Bolicert Ltd è stata invitata dalla Commissione a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. L'inclusione di Bolicert Ltd nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti.
- (5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è soppressa la voce relativa a «Bolicert Ltd».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).